NULLA OSTA	
n. 2	Data 12-01-2024

# **OGGETTO**

PRATICA PARCO N. 275/2023. RICHIESTA DI NULLA OSTA DEL 18.12.2023. "PROROGA AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE CAVA POZZONDOLI" – LOCALITÀ SAN PIERO IN CAMPO – COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI). RICHIEDENTE: FILIPPO CORRIDONI SOCIETÀ COOPERATIVA. ID. CATASTALI: FOGLIO 28 MAPPALI 204, 205.

IL DIRETTORE Dr. Maurizio Burlando **Ubicazione**: Località San Piero in Campo – Comune di Campo nell'Elba (LI).

**Oggetto**: Proroga Autorizzazione Progetto di coltivazione e risistemazione Cava Pozzondoli.

Richiedente: Filippo Corridoni Società Cooperativa.

Id. catastali: Foglio 28 mappali 204, 205.

Pratica Parco: n. 275/2023.

#### Il Direttore

**Vista** la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426.

Visto il D.P.R. 22.7.1996 d'istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

**Visto** il Piano del Parco dell'Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009, come da ultimo modificato con la Variante del Piano del Parco per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia e modifica degli artt. 18 e 19, approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 47 del 11 luglio 2017, in vigore dal 22.09.2017.

**Vista** la Direttiva Europea 92/43 Habitat e la Direttiva Europea 79/409 Uccelli in base alle quali sono individuati i siti SIC e ZPS della Rete Natura 2000 che presentano Habitat dell'Allegato I e Specie di interesse conservazionistico sottoposte a particolare regime di tutela e che entro il perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano ricadono alcuni siti SIC e ZPS.

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed in particolare l'art. 5 – Valutazione di Incidenza.

**Vista** la Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010" che con gli artt. 87 e seguenti disciplina lo strumento della Valutazione di incidenza.

**Vista** l'istanza presentata dalla Filippo Corridoni Società Cooperativa, ns. prot. n. 9233 del 18.12.2023, relativa alla Proroga all'Autorizzazione del Progetto di coltivazione e risistemazione Cava Pozzondoli in località San Piero in Campo, di cui al foglio 28 mappali 204, 205 del Comune di Campo nell'Elba (LI).

**Preso atto** che questo Ente con nota del 27.12.2023, ns. prot. n. 9420, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 e del Piano del Parco.

**Visto** il Nulla Osta prot. n. 5267 del 30.07.2013 rilasciato da questo Ente Parco alla Filippo Corridoni Società Cooperativa e relativo al rinnovo dell'Autorizzazione al Progetto di Coltivazione e Risistemazione della Cava Pozzondoli, in località Pozzondoli del Comune di Porto Azzurro e quella successiva pervenuta in data 09.07.2013 prot. n. 4619 per il medesimo rinnovo, con le seguenti prescrizioni:

- 1. venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava, visto il metodo di coltivazione adottato per "fette orizzontali discendenti" realizzato per successivi avanzamenti, il ripristino per stralci dell'assetto morfologico dell'area medesima;
- 2. venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava non solo una congrua distanza dal Fosso degli Stabbiati e da eventuali altri impluvi presenti ma anche che vengano prese tutte le misure idonee ad evitare che i detriti di lavorazione possano confluire verso i medesimi;
- 3. venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava il rispetto di tutte le prescrizioni presenti negli atti e nella documentazione presentata al fine del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto del presente provvedimento.

### Considerato che:

- la coltivazione della cava è stata autorizzata per una durata di 10 anni con Determinazione n. 1 del 13.01.2014 e quindi con scadenza al 13.01.2024;
- l'Autorizzazione paesaggistica alla coltivazione della cava è stata rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba

in data 10.05.2022 con atto n. 50/2022 con una validità di 5 anni e consequente scadenza al 09.05 2027;

- l'Autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è stata rilasciata dal Comune di Campo nell'Elba in data 23.10.2023 con atto n. 12/2023 e validità fino alla scadenza dell'Autorizzazione alla coltivazione ossia al 13.01.2024:
- i dati di produzione trasmessi al Comune negli anni successivi al rilascio dell'autorizzazione risultano coerenti con il calcolo dei volumi estratti. A fronte di un progetto di escavazione autorizzato per un totale di 30.000 mc di roccia i dati di dettaglio indicano 1.300 mc di volume di scavo totali. Non sono disponibili i dati degli anni 2014 e 2023, che complessivamente assommano a circa 220 mc, ricavato per differenza dal calcolo del volume totale. Il volume complessivo estratto dalla cava ammonta quindi a poco più di 1.500 mc.

### Dato atto che:

- la proroga dell'attività di coltivazione della cava Pozzondoli per un periodo di 3 anni come disposto dall'art.20, comma 4, della LR 35/2015 e dall'art.7 della LR 56/2019;
- la proroga verrà utilizzata sia per il completamento parziale degli obiettivi di produzione indicati nel progetto di coltivazione autorizzato dal Comune con Determina 1 del 13.01.2014 sia per il completamento del ripristino ambientale della cava, attività che dovrà essere modificata rispetto a quanto contenuto nel progetto approvato mediante la realizzazione di una variante da presentare all'approvazione del Comune in quanto lo sbasso previsto nel piazzale di cava dal progetto iniziale non verrà realizzato.

Visto il Piano del Parco e la relativa documentazione allegata e rilevato che l'area oggetto di intervento ricade:

- nel territorio dell'area protetta classificata come "Zona C, di protezione" ai sensi dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco;
- all'interno di una più ampia area individuata come Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) identificata con il Cod. Nat. 2000 IT5160012 "Monte Capanne e promontorio dell'Enfola".

Dato atto di quanto dichiarato dalla proprietà.

Considerato che l'art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- al comma 1 individua le aree C come "... ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, di produzione agricola od a particolari modelli insediativi o da forme significative di presidio ambientale ...",
- al comma 2 prevede che "Sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all'art.18.2, ai punti a, b, d, e, f, g, h, i, j, k, salvo che riguardino interventi a destinazione esclusivamente agricola o forestale, nell'ambito di progetti e programmi previsti dall'Ente Parco per la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, con eventuali limitati interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti comprovati da effettive esigenze e che comunque non contrastino con le altre disposizioni delle presenti Norme. ...".

**Viste** le schede aggiornate di cui all'Allegato 1 della D.G.R. 05.07.2004 n. 644 della Giunta Regionale della Toscana concernente "Attuazione art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) Approvazione norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di importanza regionale (SIR)".

**Vista** la D.G.R. 16.06.2008 n. 454 della Giunta Regionale della Toscana inerente i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS).

**Vista** la D.G.R. 28.10.2011 n. 916 della Giunta Regionale della Toscana "L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l'attuazione degli articoli 123 e 123bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana.".

**Vista** la D.G.R. 15.12.2015 n. 1223 della Giunta Regionale della Toscana "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)" inerente le misure di conservazione necessarie per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente le specie e gli habitat per i quali i medesimi SIC sono stati individuati e che integrano le misure già definite con le sopra richiamate D.G.R. 454/08 e D.G.R. n. 644/2004 sostituendo integralmente, nella D.G.R. 644/04 e s.m.i., per quanto concerne le specie ed habitat di interesse comunitario, la sezione "Indicazioni per le misure di conservazione" di ciascuna delle relative schede descrittive.

**Vista** la D.G.R. 10.01.2022 n. 13 della Giunta Regionale della Toscana "Atto di indirizzo e coordinamento per l'armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali.".

**Considerato** che gli interventi proposti non risultano essere in contrasto con le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco.

**Atteso** che dalla realizzazione degli interventi di cui all'oggetto, eseguiti in conformità alle prescrizioni dettate con il presente provvedimento, non si ravvisano elementi in grado di poter determinare danni di natura idrogeologica, ecologica e ambientale.

**Pertanto**, per tutto quanto sopra espresso, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

**Visto** il Decreto n. 244 del 28.07.2023 ns. prot. n. 5875 del 31.07.2023 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dott. Maurizio Burlando.

**Visto** il disciplinare di incarico ns. prot. n. 5973 del 03.08.2023, stipulato in data 03.08.2023 con il Dr. Maurizio Burlando.

**Visto** il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

**Ritenuto** di rilasciare al richiedente il parere ai fini del combinato disposto Legge n. 394/91, D.P.R. 22.07.1996 e Piano del Parco.

### **AUTORIZZA**

per quanto di competenza e per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, la richiesta di cui all'oggetto presentata dalla Filippo Corridoni Società Cooperativa, ns. prot. n. 9233 del 18.12.2023, relativa alla Proroga all'Autorizzazione del Progetto di coltivazione e risistemazione Cava Pozzondoli in località San Piero in Campo, di cui al foglio 28 mappali 204, 205 del Comune di Campo nell'Elba (LI).

Gli interventi previsti dovranno essere eseguiti secondo le modalità tecniche e le prescrizioni di seguito riportate:

- il presente nulla osta ha validità fino al 09.05 2027;
- vengano rispettati i limiti di escavazione previsti dal Nulla Osta prot. n. 5267 del 30.07.2013 e dalla Determinazione n. 1 del 13.01.2014;
- venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava, visto il metodo di coltivazione adottato per "fette orizzontali discendenti" realizzato per successivi avanzamenti, il ripristino per stralci dell'assetto morfologico dell'area medesima;
- venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava non solo una congrua distanza dal Fosso degli Stabbiati e da eventuali altri impluvi presenti ma anche che vengano prese tutte le misure idonee ad evitare che i detriti di lavorazione possano confluire verso i medesimi;
- venga garantito tra gli obiettivi del Piano di Cava il rispetto di tutte le prescrizioni presenti negli atti e nella documentazione presentata al fine del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'oggetto del presente provvedimento.

Gli interventi sopra autorizzati dovranno essere eseguiti secondo le seguenti indicazioni di mitigazione e/o compensazione di carattere generale:

- l'esecuzione dell'intervento in modo da evitare danni alle specie protette e alle specie della fauna di pregio conservazionistico indicate nella relativa scheda del ZPS/ZSC IT 5160012 "Monte Capanne e Promontorio dell'Enfola;
- accesso all'area di lavoro esclusivamente attraverso la viabilità esistente;
- limitazione dell'area occupata da cantiere, attrezzature e materiali connessi;
- evitare usi impropri o di indebita occupazione delle zone limitrofe all'area di cantiere da parte degli addetti ai lavori, con macchine, materiali o attrezzature di lavoro;
- limitare l'impermeabilizzazione del terreno allo stretto necessario, ottimizzando l'utilizzo di modalità costruttive idonee a consentire l'infiltrazione delle acque;
- rimozione totale di strumenti, rifiuti o qualsiasi altro materiale utilizzato durante l'intervento;
- evitare sversamenti di lubrificanti, carburanti e similari;
- ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'intervento.

Ogni variazione sulla realizzazione dell'intervento autorizzato dovrà essere preventivamente comunicata all'Ente Parco che potrà sospendere i lavori qualora, durante il corso degli stessi ed in loro conseguenza, si verificassero situazioni di possibile dissesto idro-geologico e/o ambientale.

L'inosservanza alle disposizioni contenute nel presente atto comporta, a carico dell'inadempiente, le sanzioni previste e prescritte di cui agli art. 29 e 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

Il presente provvedimento non esonera il richiedente dall'acquisire, ove necessario, le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli enti istituzionalmente competenti per territorio o per materia ai sensi delle normative vigenti.

La scrivente Amministrazione rimane sollevata da ogni responsabilità nei riguardi di terzi ed Enti competenti per territorio o materia.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (TAR) secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente provvedimento.

## NULLA OSTA N. 2 del 12-01-2024

OGGETTO: PRATICA PARCO N. 275/2023. RICHIESTA DI NULLA OSTA DEL 18.12.2023. "PROROGA AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RISISTEMAZIONE CAVA POZZONDOLI" – LOCALITÀ SAN PIERO IN CAMPO – COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI). RICHIEDENTE: FILIPPO CORRIDONI SOCIETÀ COOPERATIVA. ID. CATASTALI: FOGLIO 28 MAPPALI 204, 205.

Il Responsabile del Servizio BURLANDO MAURIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.